

Sicurezza sul lavoro nei sodalizi sportivi dilettantistici: la posizione di garanzia resta ineludibile

di **Matteo Pozzi**

OneDay Master

Sicurezza sul lavoro e sport

Scopri di più

La **Riforma dello sport** intervenuta con il D.Lgs. n. 36/2021, dedicata alla **disciplina del lavoro sportivo**, ha introdotto **novità rilevanti anche in materia di salute e sicurezza** sul lavoro. In particolare, l'[art. 33](#) – intitolato “Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori” – stabilisce che «*per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva*».

Le principali novità per le ASD/SSD

Estensione dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 anche al **settore sportivo dilettantistico**.

Con la Riforma, il **lavoratore sportivo** – definito dall'[art. 25, D.Lgs. n. 36/2021](#) – (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico, direttore di gara, operanti a titolo oneroso) viene **incluso tra i soggetti cui si applicano**, in quanto compatibili, le **norme generali in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Le ASD e SSD, pertanto, assumono la veste – a tutti gli effetti – di “datore di lavoro” in senso **funzionale alla normativa sulla sicurezza**.

Differenziazione in base all'importo dei compensi percepiti dai collaboratori

Un elemento di particolare rilievo per le ASD/SSD è che l'[art. 33](#), con la Riforma, distingue **2 scenari**:

- per quei **collaboratori con compensi inferiori a 5.000 euro annui**, il sodalizio è tenuto agli adempimenti previsti dall' [21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008](#): ciò significa obbligo di

informazione e formazione, senza necessariamente tutti gli oneri propri del datore di lavoro “classico”;

- per **compensi superiori a 5.000 euro annui**, ovvero per collaboratori subordinati o autonomi con maggior grado di vincolo, si **applica integralmente la normativa del D.Lgs. n. 81/2008**: DVR, nomina RSPP, medico competente, formazione, DPI, emergenza, evacuazione, ecc..

Obblighi specifici in capo alla ASD/SSD: cosa concretamente cambia?

Tra i principali **oneri emergenti**:

- **informazione e formazione dei lavoratori**/collaboratori sportivi sui rischi connessi all'attività svolta;
- **fornitura**, ove necessario, di **DPI** (Dispositivi di protezione individuale);
- **nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (RSPP), del medico competente, del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS), dove richiesto;
- redazione – ove necessario – del DVR e del **piano di emergenza/evacuazione**, gestione della prevenzione incendi e primo soccorso;
- **coinvolgimento dei volontari** con adeguata informazione sui rischi e le misure adottate;
- particolare attenzione alla **tutela dei minori**, per i quali l'art. 33 rinvia a un decreto interministeriale specifico.

La Riforma non è stata disegnata esclusivamente per il professionismo: la disciplina si applica anche **alle ASD/SSD che operano in ambito dilettantistico**, con conseguenti implicazioni operative, anche se con qualche flessibilità (come la soglia dei 5.000 euro).

Il focus essenziale: la responsabilità dell'ente sportivo e la posizione di garanzia

È importante non perdere di vista un aspetto che va ben oltre gli adempimenti: la **posizione di garanzia in capo all'ente sportivo dilettantistico**. Pur riconoscendo che la Riforma ha introdotto semplificazioni e criteri diversificati per gli enti sportivi, non **viene meno l'obbligo dell'ente di adottare tutte le misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza** delle persone che operano – o collaborano – **all'interno dell'organizzazione sportiva**.

Dal combinato disposto dell'art. 2087, c.c., e degli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008, l'ente sportivo mantiene un **ruolo attivo nella valutazione dei rischi** e nella predisposizione di misure **preventive praticabili e aggiornate**. Le semplificazioni **non significano assenza di responsabilità**.

In particolare, è opportuno che il **sodalizio sportivo dilettantistico consideri:**

- la **mappatura dei rischi specifici** legati all'attività sportiva svolta e la verifica della compatibilità delle modalità della prestazione sportiva con la normativa sulla sicurezza;
- la verifica delle **interferenze tra attività di collaboratori**, volontari e terzi;
- la **sorveglianza sanitaria e l'idoneità**, con il coinvolgimento del medico competente;
- la **formazione continua e la conservazione della documentazione** relativa alle misure di prevenzione adottate;
- la **tutela dei minori** attraverso misure dedicate.

Consigli operativi per le ASD e SSD:

- verificare il **corretto inquadramento dei collaboratori sportivi** e amministrativo/gestionali;
- **redigere il DVR e nominare l'RSPP** ove necessario;
- **garantire informazione e formazione** anche ai collaboratori sottosoglia 5.000 euro;
- **conservare adeguata documentazione** delle attività formative e delle misure preventive adottate;
- monitorare gli **sviluppi normativi e le linee guida** in materia di sicurezza sportiva.

Conclusione

La Riforma dello sport, con il D.Lgs. n. 36/2021, ha segnato un passaggio importante per le ASD/SSD anche sul **piano della sicurezza sul lavoro**. Non si tratta solo di comprendere **nuovi adempimenti**, ma di assumere consapevolmente che l'ente sportivo dilettantistico opera in un contesto in cui **la tutela della salute e della sicurezza dei collaboratori costituisce un elemento centrale** di compliance e responsabilità; peraltro unito a **tutti gli adempimenti in materia di Safeguarding Policy**, di cui all'[art. 16, D.Lgs. n. 39/2021](#). Anche laddove la Legge preveda semplificazioni (come per i collaboratori sottosoglia), la posizione di garanzia **in capo all'ente sportivo rimane pienamente operativa**.